

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2019, N. 612

Piano di controllo di specie fossorie (Istrice - *Hystrix cristata* e Tasso - *Meles meles*) per il territorio di Modena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare:

- l'art. 10 che prevede che le Regioni predispongano Piani Faunistico-Venatori;

- l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

Richiamate inoltre:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione

Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria’ in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accenramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 recante "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 recante "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali"" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/09";

- n. 1147/2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Dato atto dell'evento alluvionale avvenuto in data 19 gennaio 2014 in provincia di Modena, causato dal collasso arginale avvenuto nella frazione di San Matteo di Modena in destra idrografica del fiume Secchia cui è conseguito l'allagamento di una vasta area agricola ed urbanizzata, compresi i centri abitati di Bastiglia e Bomporto e relative zone artigianali;

Considerato che a seguito di tale evento alluvionale, determinato anche dalla presenza di tane scavate sulle arginature pensili dei citati corsi d'acqua, è stato approvato con D.L. n. 74/2014 un "Programma di messa in sicurezza idraulica" che ha previsto, tra l'altro, la programmazione e il finanziamento di "Piani di limitazione numerica di mammiferi ad abitudini fossorie lungo le aste fluviali principali dei Fiumi Secchia e Panaro";

Visti i "Piani di limitazione numerica", approvati con atti del Presidente della Provincia di Modena nn. 204/2015, 205/2015 e 208/2015 rispettivamente per le specie Istrice, Tasso e Volpe, con scadenza al termine del 2018;

Dato atto che il Presidente della Provincia di Modena ha provveduto, con atto n. 63 del 20 aprile 2016, alla nomina di un apposito "Gruppo di lavoro", per la gestione ottimale e coordinata delle attività previste nei sopra citati "Piani di limitazione";

Vista la relazione inerente all'attuazione dei "Piani di limitazione" nel triennio 2016-2018, trasmessa dal Responsabile del sopracitato "Gruppo di lavoro" e registrata con Protocollo PG/2018/662871 in data 2 novembre 2018, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, nella quale viene evidenziata la necessità di dare continuità alle azioni previste nei piani provinciali per provvedere alla necessaria riduzione ed eliminazione degli effetti negativi sui corpi arginali causati dalla presenza di mammiferi con abitudini fossorie, con estensione dell'area di attività ad un buffer limitrofo ai corpi arginali nonché alle arginature delle Casse di espansione del fiume Secchia, per un'estensione di 8,8 chilometri, nonché a quelle del fiume Panaro per un'estensione di 7,8 chilometri;

Vista la necessità - nelle more della predisposizione di un "Piano strategico regionale di limitazione delle specie fossorie ai fini della sicurezza idraulica" attualmente in fase di studio da parte di un apposito Gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre a collaboratori della Direzione Ambiente, Agricoltura e della Protezione Civile, alcuni rappresentanti di ISPRA e di ciascun Ente responsabile della gestione delle acque in Emilia-Romagna - di garantire continuità alle azioni intraprese nel territorio di Modena anche per il prossimo triennio 2019-2021;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA sulla prosecuzione delle attività previste nei piani di limitazione numerica delle specie Tasso ed Istrice - richiesto in data 12 dicembre 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/739296, pervenuto con nota ISPRA Prot. 3249 del 24 gennaio 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca in pari data con Protocollo PG/2019/102654 - ivi compresa l'estensione territoriale ad un buffer esterno ai corpi arginati nonché alle Casse di espansione di Secchia e Panaro, con la limitazione per un massimo

di individui catturati nel triennio pari a 35 istrice e 15 tassi;

Richiamato altresì il parere favorevole del Ministero dell' Ambiente sulla prosecuzione delle attività previste nel piano di limitazione numerica della specie Istrice in deroga al regime di protezione di cui al D.P.R. n. 357/1997, richiesto in data 12 dicembre 2018 con Pec registrata al Protocollo PG/2018/739296 e pervenuto con nota Prot. 97047140583 del 30 gennaio 2019, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Protocollo PG/2019/135977 in data 6 febbraio 2019;

Visti gli esiti della valutazione d'incidenza relativa all'estensione dei piani di limitazione alle Casse di espansione del fiume Secchia e del Panaro, ricadenti in Rete Natura 2000, di cui alla nota Protocollo NP/2018/30397 del 12 dicembre 2018 del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, con la quale si comunica l'esito positivo di detta valutazione, in quanto gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della rete Natura 2000;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di un "Piano triennale di limitazione numerica delle specie Istrice (*Hystrix cristata*) e Tasso (*Meles meles*)" per il territorio della provincia di Modena limitatamente ai tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con estensione alle Casse di espansione dei medesimi tratti fluviali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase

della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il "Piano triennale di limitazione numerica delle specie Istrice (*Hystrix cristata*) e Tasso (*Meles meles*)" per il territorio della provincia di Modena, limitatamente ai tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con estensione alle Casse di espansione dei medesimi tratti fluviali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Allegato parte integrante - 1

**PIANO DI CONTROLLO
DI ISTRICE (*Hystrix cristata*) E TASSO (*Meles meles*) NEI TRATTI
FLUVIALI DI SECCHIA E PANARO IN PROVINCIA DI MODENA**

2019 – 2021

PREMESSA

In data 19 gennaio 2014 in provincia di Modena si è verificato un evento alluvionale causato dal collasso arginale avvenuto nella frazione di San Matteo di Modena in destra idrografica del fiume Secchia, cui è conseguito l'allagamento di una vasta area agricola ed urbanizzata, compresi i centri abitati di Bastiglia e Bomporto e relative zone artigianali.

Accertamenti successivi hanno evidenziato che la presenza di tane di animali ad abitudini fossorie scavate sulle arginature pensili dei citati corsi d'acqua, rientravano tra le cause che hanno determinato il crollo arginale.

A seguito di tale evento alluvionale è stato approvato, con D.L. n. 74/2014, un "Programma di messa in sicurezza idraulica" che ha previsto, tra l'altro, la programmazione e il finanziamento di "Piani di limitazione numerica di mammiferi ad abitudini fossorie lungo le aste fluviali principali dei Fiumi Secchia e Panaro", poi approvati con atto del Presidente della Provincia di Modena nn. 204/2015, 205/2015 e 208/2015 rispettivamente per le specie Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*) e Volpe (*Vulpes vulpes*), con scadenza al termine del 2018.

Per la gestione ottimale e coordinata delle attività previste nei sopra citati "Piani di limitazione", il Presidente della Provincia di Modena ha provveduto, con atto n. 63 del 20/04/2016, alla nomina di un apposito "Gruppo di lavoro" il quale, al termine dell'attività del triennio di validità dei piani ha trasmesso alla Regione, alla quale, a seguito del riordino istituzionale, compete l'approvazione dei "Piani di controllo" di cui all'art.19 della Legge n. 157/1992, una relazione in cui si evidenzia la necessità di dare continuità alle azioni previste nei piani provinciali per provvedere alla riduzione ed eliminazione degli effetti negativi sui corpi arginali causati dalla presenza di mammiferi con abitudini fossorie, con estensione dell'area di attività ad un buffer limitrofo ai corpi arginali nonché alle arginature delle Casse di espansione del fiume Secchia, per un'estensione di 8,8 chilometri, nonché a quelle del fiume Panaro per un'estensione di 7,8 chilometri.

Nella relazione viene anche sottolineata la necessità di procedere ad un'indagine conoscitiva estesa a tutto il territorio di Modena finalizzata al censimento del numero totale (indicativo) di esemplari delle specie tasso ed istrice, funzionale ad una successiva valutazione dell'incidenza del numero di esemplari (verificati) presenti sulle arginature e nelle aree limitrofe, rispetto al territorio provinciale.

STATUS E NORME RELATIVE ALLE SPECIE PROTETTE E AGLI INTERVENTI OGGETTO DI PIANO

Il **tasso** è specie comune entro il proprio areale distributivo e risulta caratterizzata complessivamente da un trend di popolazione stabile (Kranz *et al.*, 2016). Non è specie di interesse comunitario, ma risulta non cacciabile nel nostro Paese, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'**istrice**, nel contesto europeo è un Roditore a distribuzione mediterranea (Amori & De Smet, 2016) che sta vivendo nel nostro Paese un fase di espansione di areale e di crescita delle popolazioni (Mori *et al.*, 2013). Si tratta di una specie di interesse comunitario elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva HABITAT). Per queste specie si applica il regime di protezione rigorosa, definito all'articolo 12 della Direttiva.

L'istrice non è cacciabile nel nostro Paese, ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Sulla base di quanto sopraesposto è possibile inquadrare gli interventi in grado di limitare l'impatto delle predette specie con abitudini fossorie (tasso, istrice), all'interno delle specifiche normative di riferimento. Il comma 2 dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 individua nella Regione l'Ente responsabile ad attuare piani di limitazione numerica, anche nei territori vietati alla caccia,per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,

per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.... La Direttiva 92/43/CEE (Habitat) prevede all'art. 16 che qualora non esista altra soluzione soddisfacente e non si pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata, gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti dalla direttiva *"nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica e per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."* In base a quanto previsto dall'art. 16 di cui sopra, il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all'art. 11 che il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b).

RISULTATI E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIANO 2016-18

L'analisi dei dati di cattura evidenzia come l'attività risulti maggiormente efficace nei confronti dell'istrice (20 capi catturati) rispetto al tasso (8 esemplari catturati). Complessivamente tuttavia, grazie alle modalità operative applicate, è stato possibile contenere ed in alcuni casi risolvere il problema dell'impatto delle specie in esame sulle arginature pensili. Il giudizio di efficacia risulta pertanto concretamente positivo e si ritiene opportuno proseguire con le attività al fine di conservare le condizioni attuali e tutelare le arginature pensili del reticolo idrografico della provincia di Modena, allo scopo di contenere il rischio di cedimenti strutturali e di conseguenti inondazioni, come accaduto per il fiume Secchia nell'anno 2014.


DURATA DEL PIANO E TERRITORIO INTERESSATO

Il presente Piano avrà validità fino al termine del 2021.

L'ambito di applicazione del Piano di limitazione numerica è rappresentato dai tratti dei fiumi Secchia e Panaro a partire dalle rispettive Casse di espansione, ivi compresa la porzione ricompresa nei Siti Rete Natura 2000 SIC-ZPS "IT4030011 Casse di espansione del Secchia" e SIC-ZPS "IT4040011 Casse di espansione del fiume Panaro", poi proseguendo verso nord per l'intera porzione caratterizzata da argini pensili. In aggiunta alle aste fluviali elencate, va a comporre l'ambito di lavoro anche il canale Naviglio che risulta inserito tra i due fiumi citati, a partire dalla periferia settentrionale di Modena sino all'abitato di Bomporto. Le azioni descritte di seguito interesseranno le sponde pensili del reticolo idrografico descritto.

Considerato che dalla relazione conclusiva del gruppo di lavoro che ha seguito l'attuazione dei piani provinciali, si evidenzia che la rapida rioccupazione dei sistemi di tana e le catture di esemplari non riconducibili ai nuclei precedentemente caratterizzati quali-quantitativamente presso le colonie segnalate sui corpi arginali, è riconducibile alla presenza di altri sistemi di tane attivi in aree adiacenti a quella di attuazione del Piano di controllo, nel triennio 2019-2021, il Piano si estenderà anche nei 500 metri attorno ai tratti arginali e l'area di attuazione del controllo delle specie, passando dagli attuali 9.800 ettari, a circa 15.000 ettari, pari ad un incremento del 53% dell'area d'azione con la tutela di circa 274 km di arginature pensili.

Di seguito viene riportata un'immagine cartografica dell'area interessata dal Piano di controllo 2019-2021.



METODI ECOLOGICI

Al fine di rimuovere la causa primaria del rischio di “rotta” delle arginature e di limitare la ricolonizzazione delle tane individuate durante le fasi di monitoraggio standardizzato, con la collaborazione degli Enti preposti alla messa in atto delle azioni necessarie a garantire la stabilità del rilevato arginale (Aipo), saranno chiuse tutte le tane e le gallerie rinvenute sulle arginature pensili.

Nel caso di tane "attive" la chiusura avverrà al termine delle azioni finalizzate alla limitazione numerica e/o traslocazione dei soggetti appartenenti alle specie occupanti (intervento *ex-post*).

L'intervento di chiusura delle perforazioni delle arginature costituisce parte essenziale ed improrogabile del Piano.

ATTIVAZIONE TECNICHE, PERIODI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente Piano di limitazione, nel contesto specifico identificato al punto "Territorio interessato", è di tipo eradicativo e pertanto sempre attivo.

Quanto alla specie Tasso l'attività sarà realizzata mediante trappole a cassetta auto-scattanti di misure indicativamente pari a 150 cm (lunghezza) x 55cm (altezza) x 55cm (larghezza), munite di apposita esca alimentare (es.mais).

Per la specie Istrice l'attività sarà realizzata mediante trappole a cassetta auto-scattanti di misure indicativamente pari a 115cm (lunghezza) x 35cm (altezza) x 35cm (larghezza), munite di apposita esca alimentare (es. arachidi).

Le catture e le traslocazioni degli esemplari saranno concentrate nel periodo settembre-dicembre evitando, qualora possibile, il periodo in cui si concentrano con maggiore probabilità le nascite (febbraio) e le fasi più delicate dello svezzamento dei piccoli (Capizzi e Santini, 2008) o il rischio di catturare esemplari piccoli/giovani strettamente dipendenti dalle cure parentali (De Marinis e Pigozzi, 2003).

Gli addetti alle operazioni di questa natura saranno tenuti a visitare le trappole a cadenza giornaliera, entro le due ore successive all'alba. Le operazioni di cattura si protrarranno per il tempo necessario e rimuovere l'intero nucleo o l'intero clan di individui presenti, al fine di conservare i legami sociali tra essi. Tutti gli individui catturati in un sito saranno rilasciati nella medesima area. Eventuali femmine in lattazione saranno immediatamente rilasciate nella località di cattura. Gli esemplari catturati saranno trasferiti nel più breve tempo possibile nei territori che esprimono il massimo grado di idoneità nei confronti di queste specie. Le aree di rilascio saranno selezionate in anticipo rispetto all'attuazione delle operazioni di cattura. Allo scopo di evitare per quanto possibile interazioni con colonie già insediate o scontri territoriali tra esemplari appartenenti a diversi clan, i soggetti catturati saranno rilasciati in siti con adeguata copertura boschiva e posti alla massima distanza possibile da arterie stradali caratterizzate da traffico intenso e a scorrimento veloce nonché da corsi d'acqua con arginature pensili e a distanze non inferiori a 1 km da sistemi di tane noti o non inferiori a 1 km da colonie note nel caso dell'istrice.

NUMERO MASSIMO DI ANIMALI DA CATTURARE

Durante l'intero triennio è consentita la cattura e traslocazione di 50 unità totali di cui 35 istrice e 15 tassi. Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di una specifica richiesta ad ISPRA.

OPERATORI INCARICATI, AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

In base al dettato dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali, e i Corpi di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

Poiché le azioni previste nei confronti di istrice e tasso non comportano l'uso di armi, ai sensi della delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1104 del 18/07/2005, potrà essere impiegato personale, adeguatamente formato, non titolare di licenza di caccia.

La Provincia autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite con riferimento al "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo" realizzato dalla Regione.

ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA.

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme di pubblica sicurezza nonché eventuali prescrizioni previste dal Corpo di Polizia provinciale.

MONITORAGGIO DEL PIANO

Nel corso di validità del presente Piano è prevista la prosecuzione del monitoraggio della distribuzione delle criticità arginali indicativamente con cadenza trimestrale (4 passaggi all'anno). Il monitoraggio della dinamica temporale del numero e localizzazione delle tane e delle gallerie costituisce il fondamentale riferimento cui parametrare la valutazione dell'efficacia dell'azione. Onde consentirne un pieno utilizzo occorre assicurare la massima visibilità previo sfalcio della vegetazione sulle arginature attuato poco prima dei rilievi.

La Regione si impegna, al termine del periodo pianificato (3 anni), a inviare ad ISPRA, una dettagliata rendicontazione delle attività svolte che contempli:

- il monitoraggio della presenza delle tane attribuite alle specie oggetto del presente Piano sui rilevati arginali;
- i risultati ottenuti per ciascuna tecnica nelle aree in cui saranno realizzati interventi di controllo, evidenziando, oltre al numero e alla struttura demografica dei contingenti prelevati/traslocati, altre variabili quali sforzo di campo, efficacia ed efficienza delle tecniche etc.;
- il successo delle operazioni di rilascio relativamente a istrice e tasso;
- gli esiti della chiusura delle tane e gallerie sulle arginature (numero e geo localizzazione).